



CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE
PER INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE DEL 15
GIUGNO 2016, DI CONCERTO CON IL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

GUIDA ALL'ACCESSO AI CONTRIBUTI

MODALITA' ATTUATIVE DELLA PROCEDURA A SPORTELLO PER
L'ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE CHE
ATTIVANO INTERVENTI DI BONIFICA DEI BENI E DELLE AREE
CONTENENTI AMIANTO (ai sensi dell'art. 56 legge n.
221/2015)

INDICE

GUIDA ALL'ACCESSO AI CONTRIBUTI	3
1 OBIETTIVO	3
2 SOGGETTI BENEFICIARI E SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO	3
3 AMMONTARE E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI.....	4
4 REQUISITI DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI AGEVOLAZIONE.....	6
5 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO	6
6 MOTIVI DI INAMMISSIBILITA' E REVOCA.....	8
7 FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO	9
8 MODALITA' DI FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI	9
9 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	10
10 INDICAZIONI DI PROCEDURA	10
11 ORARI DI ACCESSO E DISPONIBILITA' DEL SISTEMA.....	11
12 INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI (ART. 13 D.LGS. 196/2003)	11
13 INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E PUBBLICITA'	12

GUIDA ALL'ACCESSO AI CONTRIBUTI

1 OBIETTIVO

Finalità della procedura.

In attuazione della Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 2013 sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito, per brevità, anche Ministero o MATTM), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha definito – con Decreto Ministeriale del 15 giugno 2016 - le modalità attuative e reso disponibili le risorse finanziarie necessarie per la concessione di contributi ai soggetti titolari di reddito d'impresa, al fine di promuovere e sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, in attuazione dell'art. 56 della Legge 28 Dicembre 2015 n. 221.

La presente guida risulta strumento finalizzato a favorire la predisposizione delle istanze, in attuazione del Decreto citato, mediante il quale il Ministero intende sostenere la qualificazione ambientale del sistema produttivo nazionale attraverso la concessione di incentivi per la qualificazione ambientale dei luoghi di lavoro, promuovendo la rimozione e lo smaltimento dell'amianto, ove presente.

2 SOGGETTI BENEFICIARI E SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Tipologie e caratteristiche dei soggetti ammissibili alle agevolazioni.

Secondo il citato Decreto del 15 giugno 2016 possono accedere ai contributi concessi ai sensi della Legge n. 221/ 2015 i soggetti titolari di reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile¹ che, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile adottato, effettuano interventi di bonifica (ovvero rimozione e smaltimento) dall'amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016.

Sono considerate ammissibili a contributo, ai sensi del citato Decreto, solo le spese sostenute durante il periodo indicato; altri costi sostenuti – a fronte del medesimo intervento di bonifica – al di fuori del periodo indicato non saranno considerate eligibili a contributo, pur concorrendo a definire l'ammontare complessivo degli interventi realizzati dall'impresa.

Sono compresi tra i soggetti ammissibili i soggetti che determinano il reddito con modalità forfetarie. L'ammissibilità ai benefici spetta quindi anche ai soggetti che si trovano nel regime delle nuove iniziative produttive, sia i contribuenti che si trovano nel regime dei minimi ex Legge di Stabilità 2015 e 2016 (ossia di determinazione forfetaria del reddito, nonché di accesso ad un regime contributivo opzionale per le imprese).

Sono esclusi dall'ambito soggettivo di cui al presente procedimento:

- Le persone fisiche e le società esercenti attività agricola, di cui all'articolo 32 del D.P.R. n.

¹ Attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, attività di intermediazione nella circolazione di beni, attività di trasporto, attività bancaria e assicurativa, altre attività ausiliarie alle precedenti.

917/1986 e s.m. e i. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR) e al Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione;

- Le persone fisiche e le società esercenti attività di cui al settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Reg. (UE) n. 717/2014 della Commissione;
- Le persone fisiche e le società esercenti attività relative alla fornitura di Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) di cui al Reg. (UE) n. 360/2012 della Commissione;
- Gli enti non commerciali se non titolari di reddito d'impresa;
- Le persone fisiche, con riferimento all'attività produttiva di reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.53 del TUIR;
- Le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, nonché le società tra avvocati.

Gli interventi ammissibili a contributo riguardano i costi diretti sostenuti dalle imprese per la bonifica dell'amianto presente in coperture e manufatti, come specificato all'art. 2, comma 3, del Decreto Ministeriale.

Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche entro i limiti previsti all'art. 2, comma 2, del medesimo Decreto.

3 AMMONTARE E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

Risorse disponibili e contributi concedibili a ciascuna azienda.

Le risorse stanziare per le agevolazioni concedibili ammontano a Euro 17.000.000,00 (diciassettemilioni/00), e sono relative alle spese sostenute - per gli interventi di bonifica dall'amianto - effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016.

Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, necessario per l'ammissibilità a contributo delle spese effettuate, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 918 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), secondo il quale (comma b):

" (...) I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate."

Ovvero, nel caso di questa procedura, al momento dell'ultimazione dei lavori e dell'emissione del documento fiscale corrispondente alle spese sostenute (fattura).

L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, ovvero:

- Entro il limite complessivo di 200.000,00 euro nel triennio di riferimento (calcolato dalla data di domanda di concessione del contributo e dei precedenti tre esercizi) per le imprese uniche²

² Sono considerate impresa unica tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità, ossia le imprese tra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto

di tutti i settori produttivi;

- Entro il limite complessivo di 100.000,00 euro nel triennio di riferimento (calcolato dalla data di domanda di concessione del contributo e dei precedenti tre esercizi) per le imprese uniche appartenenti al solo settore del trasporto su strada di merci per conto terzi.

L'agevolazione concedibile alle imprese richiedenti assume la forma di credito di imposta, ossia di credito che l'impresa contribuente può vantare nei confronti delle casse dell'erario dello Stato.

Il contributo può essere concesso nella misura massima del 50% delle spese effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016, sostenute in relazione a ciascun intervento di bonifica, unitariamente considerato per ciascuna unità produttiva.

L'ammontare dei costi eligibili a contributo risulta, in ogni caso, limitato all'importo di euro 400.000,00 per ciascuna impresa unica.

Il credito d'imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun intervento di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000,00 euro.

Per le istanze relative ad agevolazione (credito d'imposta) di importo superiore a euro 150.000,00, il soggetto richiedente e ciascuno dei soggetti indicati nell'elenco accluso all'Allegato 3 (differenti secondo la tipologia di soggetto giuridico titolare di reddito d'impresa) dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 e s. m. e i.) riguardo all'insussistenza nei confronti propri e dei conviventi maggiorenni di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 06/09/2011, n. 159 (dichiarazioni antimafia); a tal fine, per ciascuno dei soggetti individuati dall'elenco citato, andrà compilata e sottoscritta una dichiarazione secondo il modello di cui all'Allegato 3 alle presenti Linee Guida, disponibile nella sezione "Documentazione" della piattaforma.

Il credito d'imposta è riconosciuto previa verifica dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti, effettuata a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e sino all'esaurimento dell'ammontare di risorse disponibili per i contributi (17 Milioni di euro).

Le domande di contributo rispondenti ai requisiti richiesti dalla procedura, che non risultassero ammissibili ai benefici per esaurimento delle risorse a disposizione, o per le quali le risorse risultassero insufficienti (es. – ultima domanda ammessa a contributo a fronte di risorse disponibili che non coprono l'importo richiesto) risulteranno comunque istruite, ma non finanziate.

Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante.

L'attinenza all'intervento e l'effettivo sostenimento delle spese di bonifica devono essere attestati da uno dei soggetti previsti dal Decreto del MATTM del 15 giugno 2016³, attraverso la compilazione di

concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

³ Presidente del Collegio Sindacale, Revisore legale iscritto nel registro dei Revisori legali, Professionista iscritto nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del Centro di Assistenza Fiscale.

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi DPR 445/2000) secondo il format di cui all'Allegato 1 alle presenti Linee Guida, disponibile nella sezione "Documentazione" della piattaforma.

E' espressamente fatto divieto di cumulare il credito di imposta concesso ai sensi della presente procedura con ogni altra agevolazione concessa – in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, sulle medesime voci di spesa – ai sensi di normativa nazionale, regionale o comunitaria.

4 REQUISITI DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI AGEVOLAZIONE

Caratteristiche degli interventi ammissibili a contributo.

Sono ammissibili al credito d'imposta gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro; non sono ammissibili a contributo dunque gli interventi di incapsulamento e confinamento.

Gli interventi oggetto della richiesta di agevolazione devono essere conclusi al momento della presentazione della domanda di contributo.

Sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:

- a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
- b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
- c) sistemi di coibentazione industriale in amianto.

Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche entro il limite del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l'ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

I lavori di cui all'intervento di bonifica per il quale si richiede il contributo devono essere inseriti in apposito Piano di lavoro, redatto ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i. - relativo ad intervento di bonifica unitariamente considerato per l'unità produttiva di riferimento - del quale deve essere effettuata comunicazione alla ASL competente, che lo approva secondo le modalità previste.

Per la presentazione della domanda e ai fini dell'ammissibilità del contributo, è necessario inoltre che le domande siano corredate degli elementi di cui al seguente paragrafo 5.

5 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Procedura e breve descrizione della piattaforma, con rimandi alla Guida alla procedura online.

A decorrere dal 16/11/2016 e sino al 31 marzo 2017, i soggetti interessati possono presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta, da presentarsi esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica (anche detto, nel testo, piattaforma o sistema informativo) accessibile sul sito

www.minambienteamianto.ancitel.it.

La redazione della domanda di contributo avviene attraverso l'accesso ad area privata dalla piattaforma – protetta da User Id e Password – e la compilazione di una maschera con campi dati definiti; al termine della compilazione, viene generato il documento della domanda, che viene preso in carico in modo automatico dal sistema a seguito dell'inoltro definitivo. Per maggiori dettagli sulla procedura si rimanda alla "Guida della procedura on line".

Nel format di domanda dovranno essere specificati:

- a) il costo complessivo degli interventi realizzati (ossia l'importo totale delle spese sostenute per l'intero piano di lavoro dell'intervento di bonifica complessivamente considerato per l'unità produttiva interessata);
- b) l'ammontare delle spese elegibili a contributo (ovvero l'importo delle spese sostenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016 relative all'intervento di bonifica ed alle tipologie di spese ammissibili alle agevolazioni, considerate secondo la composizione ed entro i limiti di ammontare minimi e massimi stabiliti ai precedenti punti 2 e 3);
- c) l'ammontare del credito d'imposta richiesto⁴;
- d) di non usufruire né aver usufruito di altre agevolazioni a valere sulle medesime voci di spesa; nessuna voce di costo, tra quelle per le quali si richiede il contributo, può essere oggetto di altro contributo o domanda di contributo in corso, a qualsiasi titolo e da qualsiasi soggetto venga erogato.

Al format di domanda vanno allegati – a pena di nullità - i seguenti documenti, in copia conforme all'originale:

- Attestazione delle spese sostenute per l'attribuzione del credito d'imposta (vedi format All. 1). Questa va scaricata dalla piattaforma in fase di presentazione della domanda (sezione allegati), compilata, sottoscritta, scansionata e caricata in piattaforma in formato .pdf o .p7m attraverso funzione di upload. L'attestazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; naturalmente il documento di identità allegato alla dichiarazione deve essere in corso di validità al momento della sottoscrizione;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, dei Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (vedi format All. 2). Questa va scaricata dalla piattaforma in fase di presentazione della domanda (sezione allegati), compilata, sottoscritta, scansionata e caricata in piattaforma in formato .pdf o .p7m attraverso funzione di upload. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; naturalmente il documento di identità allegato alla dichiarazione deve essere in corso di validità al momento della sottoscrizione;

⁴ Questo va determinato entro il 50% dell'importo delle spese elegibili (purché superiori a 20.000,00 euro ed entro il limite massimo di 400.000,00 euro) e deve rispettare il limite massimo del contributo concedibile a titolo di "de minimis" (al netto di eventuali contributi già fruiti a titolo di "de minimis" nel triennio precedente). Il tetto per i contributi "de minimis" per impresa unica assomma a 100.000,00 euro per le imprese di trasporto merci in conto terzi nel triennio considerato ed a 200.000,00 euro per ogni altra tipologia di impresa, nel triennio considerato;

- Piano di lavoro dell'intervento di bonifica, unitariamente considerato per ciascuna unità produttiva, presentato alla ASL competente. Questo va scansionato e caricato in piattaforma in formato .pdf o .p7m attraverso funzione di upload;
- Comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata; Questa va scansionata e caricata in piattaforma in formato .pdf o .p7m attraverso funzione di upload;
- Dichiarazioni antimafia (vedi format All. 3) per ciascuno dei soggetti di cui all'elenco accluso al citato Allegato 3, solo per le richieste di contributo superiori a euro 150.000,00. Queste vanno scansionate e caricate in piattaforma, come unico documento in formato .pdf o .p7m attraverso funzione di upload. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di ciascun sottoscrittore; naturalmente i documenti di identità allegati alle dichiarazioni devono essere in corso di validità al momento della sottoscrizione.

Nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, risulta altresì necessaria:

- Certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta dalla ASL; Questa va scansionata in formato .pdf o .p7m e caricata in piattaforma attraverso funzione di upload.

La domanda, una volta che questa sia stata completata, inviata ed abbia ricevuto la relativa "marca temporale" che individua la data e l'ora di presentazione, non può essere integrata in alcun modo.

Se incompleta o errata può essere annullata dall'impresa richiedente ovvero respinta a seguito dell'istruttoria effettuata dal MATTM.

6 MOTIVI DI INAMMISSIBILITA' E REVOCA

Condizioni di inammissibilità e revoca della domanda di contributo.

Non saranno considerate ammissibili ai contributi le domande:

- a) presentate secondo modalità diverse da quanto previsto dalla procedura indicata al paragrafo 5;
- b) carenti delle informazioni e di valida documentazione richiesta,
- c) relative a soggetti che non posseggano i requisiti previsti dall'Avviso;
- d) relative a spese sostenute interamente in data antecedente al 1 gennaio 2016 o successiva al 31 dicembre 2016.

Il credito d'imposta concesso sarà revocato:

- a) nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti;
- b) nel caso che la documentazione presentata contenga elementi non veritieri;
- c) in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, il Ministero – di concerto con l'Agenzia delle Entrate - provvederà alle azioni di recupero del beneficio indebitamente fruito.

7 FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO

Modalità attraverso le quali vengono definiti e comunicati gli esiti istruttori.

L'assegnazione del contributo avverrà con procedura "a sportello" seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica:

- della rispondenza alle condizioni di ammissibilità;
- della completezza e coerenza delle informazioni fornite, delle dichiarazioni rese e dei documenti allegati.

Per la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande faranno fede la data e l'ora indicate nella ricevuta elettronica rilasciata dal sistema informatico (v. infra, Sezione 2 – Utilizzo della Piattaforma), per come certificate dal sistema stesso, nella ricevuta sarà anche indicato il numero identificativo interno di ciascuna domanda presentata.

A partire dal novantesimo giorno successivo all'apertura dei termini di presentazione delle domande, ammesso che il numero e la complessità delle domande pervenute non giustifichino tempi più lunghi, saranno pubblicati sul sito www.minambienteamianto.ancitel.it i primi elenchi delle imprese ammesse e non ammesse a contributo; ciascuna riceverà una notifica all'indirizzo di posta elettronica comunicato al momento dell'iscrizione direttamente dalla posta elettronica di Programma.

In caso di mancata ammissione per uno dei motivi di cui al precedente paragrafo 6, ovvero per esaurimento delle risorse, il Ministero non risponderà a qualsiasi titolo per eventuali costi, danni e responsabilità conseguenti alla presentazione della domanda di contributo.

8 MODALITA' DI FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI

Modalità di fruizione del contributo concesso.

L'agevolazione concessa sotto forma di credito di imposta costituisce un credito che l'impresa contribuente può vantare nei confronti delle casse dell'erario dello Stato.

Il credito d'imposta di cui al Decreto del 15 giugno non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del calcolo del rapporto di cui agli articoli 61 e 109⁵, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, recante il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Detto credito può dunque essere utilizzato per compensare eventuali debiti e per il pagamento delle imposte dovute ma non se ne può richiedere il rimborso nella dichiarazione dei redditi.

Per consentire all'impresa beneficiaria di poter fruire del credito d'imposta assegnato, il Ministero trasmette ufficialmente all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, apposita comunicazione contenente gli elenchi delle imprese ammesse alla fruizione dei contributi e gli importi del contributo spettante a ciascuna impresa determinato a seguito delle

⁵ Rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili (art. 61) e delle spese e altri componenti di reddito negativi (art. 109).

verifiche istruttorie.

Per il beneficiario, il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo; la prima di tali quote deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito, cioè a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016. La prima quota annuale è dunque utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i redditi accertati per il 2016.

Le successive due quote possono essere indicate in ognuna delle dichiarazioni relative ai due periodi di imposta successivi - 2017 e 2018 – anno in cui se ne conclude l'utilizzo.

Condizione necessaria per l'effettiva fruizione del beneficio concesso, risulta la posizione di regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria nei confronti degli obblighi contributivi sorgenti verso INPS e INAIL; la verifica della regolarità della posizione contributiva dell'azienda verrà espletata, a cura dell'Agenzia delle Entrate, al momento della effettiva fruizione del credito di imposta concesso.

9 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Modalità di monitoraggio e controllo delle attività relative alla concessione ed all'erogazione delle agevolazioni.

Le imprese dovranno consentire gli opportuni controlli del Ministero sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di contributo, nonché sulle modalità di espletamento degli interventi di bonifica effettuate nell'impianto produttivo indicato.

Ai sensi della vigente normativa il Ministero potrà procedere alla richiesta, in qualsiasi momento, dell'integrazione della documentazione presentata.

A conclusione di ciascun esercizio finanziario, l'Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno fruito del credito d'imposta in compensazione, con indicazione dei relativi importi utilizzati.

Qualora l'Agenzia delle Entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui alla presente procedura, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che previa verifica per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

10 INDICAZIONI DI PROCEDURA

Tenuta della documentazione, rinvio alla normativa vigente.

I soggetti beneficiari conservano in originale i documenti trasmessi tramite la piattaforma informatica e sono tenuti ad esibirli a semplice richiesta del Ministero fino a cinque anni dopo la chiusura del programma.

Il soggetto richiedente accetta incondizionatamente tutto quanto stabilito dalla presente procedura nel momento in cui presenta la domanda di contributo.

11 ORARI DI ACCESSO E DISPONIBILITA' DEL SISTEMA

Fasce di garanzia, supporto tecnico, mail di contatto, informazioni di servizio sul sito.

Il Ministero garantisce la disponibilità dei servizi del sistema informativo raggiungibile all'indirizzo www.minambienteamianto.ancitel.it. Il servizio on line è garantito 7 giorni su 7.

Il sistema resterà sempre accessibile salvo interruzione, programmata o non, per esigenze di manutenzione o per i casi di forza maggiore.

Il Supporto Tecnico di assistenza agli utenti nelle attività di accesso alla piattaforma è garantito nei giorni feriali secondo i seguenti orari:

dalle ore 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17.00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì telefonicamente ai seguenti numeri di telefono: 06/76 291 257/258/463,

oppure, tramite

e-mail: credito.imposta.mattm@ancitel.it

oppure tramite

PEC: credito.imposta.mattm@pec.ancitel.it

Le interruzioni programmate per esigenze di manutenzione saranno prontamente comunicate dal Ministero attraverso il proprio sito www.minambienteamianto.ancitel.it, sezione "news".

12 INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI (ART. 13 D.LGS. 196/2003)

Titolarità e trattamento dei dati acquisiti, diritti, dati necessari, modalità di conservazione.

I dati acquisiti dal Ministero in forza dell'adesione alla presente procedura di concessione dei contributi saranno trattati per le mere finalità di gestione delle attività di cui alla presente procedura, e saranno trattati attraverso sistemi informativi dedicati che garantiscono il rispetto delle procedure di sicurezza previste dalle legge.

Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il richiedente i contributi metterà a disposizione del Ministero i dati relativi alla propria azienda e quelli relativi alle imprese esecutrici degli interventi di bonifica che potranno essere coinvolti nelle attività di monitoraggio e controllo previste dal Ministero e dall'Agenzia delle Entrate, nel presupposto imprescindibile del rispetto della normativa in materia di privacy, relativamente agli obblighi di cui agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003.

In caso di richiesta da parte dell'interessato di cancellazione dei propri dati, rimarranno comunque a sistema quelli necessari ai fini di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività.

I diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 potranno comunque essere esercitati scrivendo a credito.imposta.mattm@ancitel.it.

In ottemperanza agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i. il Ministero procederà inoltre a pubblicare sul proprio sito i dati dei soggetti beneficiari di vantaggi economici ex art. 12, L. 241/1990 anche in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riuso da parte di soggetti terzi, pubblici e/o privati.

13 INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E PUBBLICITA'

Disponibilità documentazione ed elenchi beneficiari.

Il testo integrale del Decreto, le linee guida e tutti gli allegati necessari alla procedura di presentazione e gestione della domanda di contributo sono disponibili in formato PDF ed in formato editabile sul sito www.minambienteamianto.ancitel.it, sezione "Normativa", e nell'area privata del sistema, nella sezione "Documentazione".

In caso di difficoltà nell'utilizzo della procedura automatizzata e/o per la richiesta di ulteriori informazioni relative al Decreto ed alle modalità attuative, è possibile:

- a) inviare apposito quesito esclusivamente alla casella di posta elettronica credito.imposta.mattm@ancitel.it.
- b) consultare le FAQ a disposizione sul sito <http://www.minambienteamianto.ancitel.it> (sezione **FAQ**).

Il Ministero informa i soggetti beneficiari che, laddove risultino destinatari di un contributo ai sensi della presente procedura, verranno inclusi nell'elenco dei beneficiari che sarà pubblicato sul sito del Ministero.

Il Ministero informa altresì i soggetti beneficiari che tutte le comunicazioni relative al presente Avviso avverranno solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dichiarato al momento di iscrizione alla piattaforma che costituisce, pertanto, elezione di domicilio informatico.

Per quanto non espressamente rappresentato nel presente documento, si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 15 giugno 2016.